



Comune di **OZZERO**  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

*Ufficio del Sindaco*

---

**ORDINANZA**  
**SINDACO**

N. 4 del 28.02.2018

***Oggetto:***

MESSA IN SICUREZZA E ADEMPIMENTI COMPLESSO IMMOBILIARE  
POSTO ALL'INTERNO DEL COMPARTO EDILIZIO DI VIA XXV APRILE, 5/7  
DEL COMUNE DI OZZERO E AVENTI ACCESSO SIA DA VIA XXV APRILE  
CHE DA VIA FERMI

***Soggetti destinatari:***

COOPERATIVA EDIFICATRICE OZZERESE



## IL SINDACO

**PREMESSO** che in data 05/12/2017 prot. 6742 è pervenuto esposto da parte di "OMISSIS", per presenza di eternit situato in via XXV Aprile n. 5/7 di Ozzero;

**VISTA** la nota prot. 32019 del 19/12/2017 da parte dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, pervenuta all'ufficio protocollo del Comune di Ozzero in data 23/01/2018 n. 450, di proposta per l'adozione di formali provvedimenti di carattere prescrittivo affinché la proprietà e/o aventi titolo dei fabbricati di cui trattasi, provvedano alla presentazione della modulistica di auto-notifica di cui al censimento dei manufatti contenenti amianto previsto dal PRAL, ove non già fatto, ed alla valutazione dello stato di conservazione di detti materiali, da parte di personale qualificato, con l'applicazione dell' "Indice di Degrado (ID)" contenuto nella D.d.g. 13237 del 18 novembre 2008 "Approvazione del protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto", condotta attraverso l'ispezione del manufatto, procedendo conseguentemente alla valutazione del risultato e all'attuazione di tutti gli interventi necessari in relazione alle perizie tecniche ottenute;

**VISTO** il rapporto di servizio n. 1/2018 in data 22/01/2018 redatto dal Corpo di Polizia Locale, con la quale si accertava che parte della copertura del tetto del civico 5 era composta da eternit, con allegato il modulo NA/1 depositato all'ufficio protocollo del Comune di Ozzero in data 30/01/2013 e agli atti della ATS Città Metropolitana di Milano con codice n. 119215 del 2013;

**DATO ATTO** che a carico degli aventi titolo dei fabbricati è posta:

- la regolare manutenzione ed il mantenimento dei requisiti di agibilità degli stessi nonché l'adozione di eventuali interventi, anche a tutela della pubblica incolumità, volti al ripristino di tali condizioni qualora le stesse venissero a mancare a causa di eventi anche di tipo accidentale e/o atmosferico;
- l'effettuazione delle eventuali necessarie verifiche delle condizioni di sicurezza di tutti i materiali costituenti le coperture degli edifici di cui alla segnalazione in oggetto e contestuale esecuzione di tutti gli interventi necessari volti al ripristino delle stesse, qualora si renda necessario a seguito delle indagini effettuate, nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative in materia;

**PRESO ATTO**, sulla base di quanto sopra, che occorre provvedere:

- alla messa in sicurezza dell'immobile e sue parti;
- a mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico;
- a mantenere adeguato decoro edilizio del proprio edificio e tutte le parti di esso;
- all'adozione di formali provvedimenti di carattere prescrittivo affinché la proprietà e/o aventi titolo dei fabbricati di cui trattasi, provvedano alla presentazione a completamento della auto-notifica di cui al censimento dei manufatti contenenti amianto previsto dal PRAL, della valutazione dello stato di conservazione di detti materiali, da parte di personale qualificato, con l'applicazione dell' "Indice di Degrado (ID)" contenuto nella D.d.g. 13237 del 18 novembre 2008 "Approvazione del protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto", condotta attraverso l'ispezione del manufatto, procedendo conseguentemente alla valutazione del risultato e all'attuazione di tutti gli interventi necessari in relazione alle perizie tecniche ottenute;

**RITENUTO** a tutela e salvaguardia dell'incolumità pubblica di intervenire imponendo al proprietario e/o avente titolo diverse prescrizioni in ordine al proprio edificio e tutte le parti di esso, in accoglimento dei rilievi esposti dall'ATS Città Metropolitana di Milano;

**DATO ATTO** che gli immobili oggetto della presente ordinanza, risultano catastalmente identificati al Foglio 5 mappali - 65-488-489, del Comune di Ozzero posti all'interno del comparto edilizio di Via XXV Aprile, 5/7, che -da atti d'ufficio- risultano di proprietà della COOPERATIVA EDIFICATRICE SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Via XXV Aprile, 5 - 20080 Ozzero (MI) -codice fiscale 82001450152 partita IVA 11437320150;

**RICORDATO**, che il proprietario o l'avente titolo di un fabbricato in cui sono presente manufatti contenenti amianto, in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente in materia (D.M. 06/09/1994 punto 4, PRAL e d.d.g. 13237 del 18/11/2008), ha specifici obblighi di custodia e manutenzione;

**CONSIDERATA** la pericolosità rappresentata dalle fibre di amianto libere nell'aria, al fine di tutelare la salute pubblica si ravvisa l'urgente necessità di disporre la bonifica del materiale in parola, come indicato dal D.M. 6/9/1994 ed in particolare dal punto 3 dello stesso;

**DATO ATTO** della titolarità di competenze attribuite ed esercitate dal Sindaco, quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, al fine di prevenire ogni situazione di pericolosità per la salute della collettività ravvisando nella fattispecie il rischio di emergenze per l'igiene pubblica;

**VISTO:**

- la Legge 27/03/1992, n. 257;
- il D.M. del Ministero della Sanità del 06/09/1994;
- la Legge regionale n. 29/09/2003, n. 17 e s.m.i.;
- il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) approvato con D.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1526, D.d.g. 13237 del 18/09/2008 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale di Polizia locale;
- il vigente Regolamento edilizio ed in particolare gli artt. 84, 85, 86, 87;

**VISTO** l'art. 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**ORDINA**

fatti salvi i diritti di terzi, i pareri e/o le prescrizioni di altri enti o soggetti per quanto di rispettiva competenza

alla COOPERATIVA EDIFICATRICE SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Via XXV Aprile, 5 -20080 Ozzero (MI) - codice fiscale 82001450152 partita IVA 11437320150, nella persona del legale rappresentante, in qualità di proprietaria e/o avente titolo del complesso immobiliare catastalmente identificati al Foglio 5 mappali -65-488-489, del Comune di Ozzero, posto all'interno del comparto edilizio di Via XXV Aprile, 5/7 del Comune di Ozzero e aventi accesso sia da Via XXV Aprile che da Via Fermi, di:

1. provvedere alla trasmissione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente della documentazione prevista dal DM 6 settembre 1994 e le informazioni previste dal Piano Regionale Amianto Lombardia, approvato con DGR 8/1526 del 22/12/2005, inerente alla presunta presenza di copertura in eternit. In particolare la suddetta documentazione deve comprendere a completamento della trasmissione all'ex ASL territorialmente competente del Modulo NA/1 (notifica di presenza di amianto in strutture e luoghi) -codice n. 119215 del 2013-, del documento tecnico predisposto dalla Regione Lombardia che consente la valutazione dello stato di conservazione del materiale (Indice di Degrado – d.d.g. n. 13237 del 18/11/2008 pubblicato sul BURL Sezione ordinaria n. 50 del 09/12/2008 "Approvazione del protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto", condotta attraverso l'ispezione del manufatto, procedendo conseguentemente alla valutazione del risultato e all'attuazione di tutti gli interventi necessari in relazione alle perizie tecniche ottenute).
2. di consentire il libero ed incondizionato accesso a tutti i Funzionari ed Agenti incaricati alla vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza.

**DEMANDA**

Alla proprietà e/o avente titolo come sopra identificata, ogni responsabilità per l'adempimento di quanto ordinato.

**DISPONE**

- A. La notifica del presente atto, in qualità di proprietario e/o avente titolo, a:
  - alla COOPERATIVA EDIFICATRICE SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Via XXV Aprile, 5 -20080 Ozzero (MI) -codice fiscale 82001450152 partita IVA 11437320150, nella persona del legale rappresentante;
- B. L'inoltro del presente atto, per quanto di rispettiva competenza, a:
  - Corpo Comunale di Polizia Locale di Abbiategrasso;
  - ATS della Città Metropolitana di Milano Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest;
  - Ufficio tecnico del Comune di Ozzero.
- C. Che l'adozione del presente provvedimento sia resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio per un periodo non inferiore a 30 giorni e sul sito istituzionale del Comune.
- D. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento. La forza pubblica e il Corpo Comunale di Polizia Locale di Abbiategrasso sono preposte al controllo ed osservanza della presente ordinanza.

**INFORMA**

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. per la Lombardia (articolo 21 della legge n. 1034 del 1971) previa notifica a questa Amministrazione,

entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR n. 1199 del 1971), rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il Comune di Ozzero sarà ritenuto sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente potessero provenirle da terzi, intendendosi che quanto ordinato viene assentito senza pregiudizio dei terzi stessi.

La proprietà dell'immobile, rimane unica responsabile, sia civilmente che penalmente dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale od a terzi, rimanendo quindi, esplicitamente stabilito che resteranno unici responsabili, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero venire a verificarsi in conseguenza di quanto accertato, restandone completamente sollevato il Comune di Ozzero nonché i Funzionari da Essa dipendenti.

Nel rispetto della normativa edilizia, urbanistica, paesaggistica ove necessario dovranno essere richiesti specifici provvedimenti autorizzativi necessari, per il quale occorrerà garantire quanto richiesto dalla normativa vigente in materia.

 IL SINDACO  
(Ing. Guglielmo Villani)  
